

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

composta dai Signori magistrati:

Dott. Giuseppe Iannaccone - Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono - Consigliere
Dott.ssa Letizia Cimini - Consigliere rel-
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.xxx/2016 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26/11/2019 e vertente

TRA

DIRETTORE/CORRENTISTA e FIDEIUSSORE

APPELLANTI

CONTRO

BANCA S.p.A.

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lanciano, tenuto conto che la ricorrente opposta **BANCA S.p.A.** aveva riconosciuto l'erroneità della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto n. 139/13, lo ha revocato e in accoglimento della domanda spiegata dalla stessa Banca ha condannato gli opposenti al pagamento in suo favore della somma di Euro 10.028,07, oltre interessi dal 13/11/12 al saldo, oltre che al pagamento delle spese di giustizia.

2) Per quel che qui interessa, si rileva che la Banca, dopo aver licenziato il **DIRETTORE/CORRENTISTA**, direttore della filiale di **OMISSIS**, revocava l'affidamento sul conto corrente a questi intestato e garantito da fideiussione prestata dalla coniuge **FIDEIUSSORE** richiedendone l'immediato rientro a mezzo del versamento dello scoperto utilizzato pari ad Euro 17.163,38.

3) Successivamente la Banca operava una compensazione tra il credito vantato dal **DIRETTORE/CORRENTISTA** a titolo di TFR e il debito maturato per l'utilizzo dell'affidamento revocato, per poi chiedere ed ottenere dal Tribunale di Lanciano, contro gli odierni appellanti, decreto ingiuntivo per l'intera somma di Euro 17.163,38.

4) Gli ingiunti proponevano opposizione lamentando, innanzitutto, l'erroneità della somma richiesta, essendo stata operata, prima del deposito del ricorso monitorio, una parziale compensazione tra il debito risultante dal conto corrente e il credito per il riconosciuto TFR, nonché l'illegittimità del comportamento tenuto dalla Banca per aver arbitrariamente operato il recesso dal conto corrente affidato, senza un'adeguata giustificazione, senza tener conto, cioè, che lo stesso era garantito da fideiussione e che il licenziamento, unico reale motivo del recesso, era ancora sub iudice.

5) Costituitasi in giudizio la Banca opposta ammetteva di aver erroneamente richiesto il pagamento dell'intera somma di Euro 17.163,38 e, nel concludere per la revoca del decreto ingiuntivo opposto,

chiedeva la condanna degli opposenti al pagamento della residua somma di Euro 10.028,07, oltre interessi.

6) Il Tribunale, ritenuto che occorresse innanzitutto indagare "se il recesso operato ... fosse giustificato o no, e se le modalità con cui esso venne operato siano corrette", ha affermato che "il rapporto di fideiussione esistente deve essere tenuto distinto, ai fini della valutazione dei presupposti di correttezza del recesso, dal conto corrente cui esso accede, poiché le clausole previste nella fideiussione non possono incidere sulla validità delle clausole del secondo..." tanto più in un caso come quello di specie ove il contratto concluso da **FIDEIUSSORE** è da qualificare come "contratto autonomo di garanzia" (cfr. pag 3 sentenza impugnata).

7) Ciò posto, il Giudice di prime cure, esaminati gli atti e i documenti depositati e rilevato che unico limite posto dall'art. 1845 c.c. sia quello secondo cui "il recesso non può assumere connotati imprevidi ed arbitrari", ha ritenuto non contrario a buona fede e correttezza il comportamento assunto dalla Banca, "perché il presupposto della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro (il licenziamento disciplinare era stato comminato con missiva del 13/2/12) costituisce certamente un elemento di profondo mutamento dei rapporti fiduciari tra le parti, esistente al momento dell'esercizio della facoltà di recesso (effettuato il successivo 23/02/12) ed idoneo a giustificarlo, e non tale da ritenerlo operato unicamente sulla base della libera discrezionalità del riservatario" (cfr pag 4 sentenza impugnata). A tale conclusione il Tribunale è giunto rilevando anche che il licenziamento era stato preceduto dalle attività ispettive disposte dalla Direzione della stessa banca, volte a verificare la correttezza o meno dell'operato dell'opponente **DIRETTORE/CORRENTISTA** nella sua qualifica di Direttore di Filiale, e dal susseguente provvedimento di sospensione disciplinare.

8) Ritenuta, dunque, "la validità dell'operato recesso" il Giudice di prime cure, visto che l'opposta aveva ridotto l'ammontare delle proprie pretese, confermando l'avvenuta parziale compensazione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opposenti al pagamento del residuo credito pari ad Euro 10.112,05, "pari alla differenza tra il saldo negativo su conto corrente ... e l'importo riconosciuto al **DIRETTORE/CORRENTISTA** quale TFR a fronte della compensazione operata dalla Banca"(cfr. pag 5 sentenza impugnata), nonché al pagamento delle spese di lite relative alla fase di opposizione.

9) Gli appellanti censurano la sentenza per i seguenti motivi:

I - Violazione dell'art. 1375 e dell'art. 1845 c.c.;

II - Violazione dell'art. 653 e 91 c.p.c.;

10) Con il primo e articolato motivo, gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto del principio secondo cui "il comportamento tenuto dalle parti ai fini del recesso ex art. 1845 c.c. deve essere sempre improntato alla buona fede contrattuale".

11) Gli stessi sostengono che la revoca dell'affidamento concesso e la richiesta di immediato rientro senza la concessione di un congruo termine, "in assenza di morosità e/o segnalazione del sig. **DIRETTORE/CORRENTISTA** alla C.R., per giunta alla presenza di un fideiussore..... è contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale " in quanto non tiene conto che "il **DIRETTORE/CORRENTISTA** ben avrebbe potuto reperire la provvista necessaria, anche tramite il ricorso a crediti alternativi presso il ceto bancario per coprire il residuo saldo del conto"(cfr. pag. 12 atto di appello).

12) Sostengono, inoltre, che il mutamento dei rapporti fiduciari tra le parti nulla ha a che vedere con "le ragioni di garanzia del credito da parte del recedente e le altrettanto oggettive capacità del **DIRETTORE/CORRENTISTA** e del suo fideiussore di rientrare del residuo debito". Ciò poiché le

ragioni oggettive per procedere al recesso immediato da parte di un istituto di credito devono essere "sempre ricondotte alla capacità finanziaria del debitore e non certo alla sua situazione lavorativa connotata, a dire del giudicante, da una perdita di fiducia per le parti" (cfr. pag 13 atto di appello).

13) Il motivo è infondato.

14) Preliminarmente si osserva che l'art. 1845 c.c. regola, nel contratto di apertura di credito, la facoltà di recesso sia per giusta causa, con riferimento a quello a tempo determinato, sia ad nutum, per quanto riguarda il contratto a tempo a tempo indeterminato. La norma stabilisce che la dichiarazione di recesso abbia effetto immediato nell'ipotesi in cui ricorra una giusta causa, mentre, nell'altra ipotesi, trascorso il termine di preavviso previsto in contratto o dagli usi o, in mancanza, decorsi quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del recesso. Dottrina e giurisprudenza, infine, ritengono la facoltà di recesso per giusta causa sussista anche per l'apertura di credito a tempo indeterminato, pur non essendo espressamente prevista dal 3 comma dell'art. 1845 c.c.

15) Per quanto sopra e considerato che le parti hanno ritenuto che quello operato dalla Banca sia stato un recesso per giusta causa, gli appellanti ne contestano la legittimità affermando che il licenziamento non possa integrare la giusta causa richiesta dall'art. 1845 c.c.

16) Utilizzando sostanzialmente le argomentazioni dedotte in primo grado, gli odierni appellanti hanno impugnato la gravata sentenza per aver ritenuto legittimo il recesso operato, lamentando sia l'inesistenza della giusta causa, sia la mancata concessione di un congruo termine per consentire il ripianamento del conto corrente.

17) Infondato è il motivo riguardante l'inesistenza della giusta causa.

18) Dagli atti e documenti depositati in giudizio, emerge che a seguito di ispezioni disposte dalla Banca sin dai primi mesi del 2011 per la verifica dell'esistenza di diverse gravi irregolarità nell'operato del **DIRETTORE/CORRENTISTA**, quale Direttore della Filiale di **OMISSIS** quest'ultimo sia stato dapprima allontanato e poi sospeso dal lavoro, con provvedimento rispettivamente del 13 e 24 gennaio 2012, per poi essere licenziato in data 17 febbraio del 2012.

19) Successivamente, e precisamente con raccomandata del 23 febbraio 2012, la Banca ha comunicato al **DIRETTORE/CORRENTISTA**, quale correntista, ed a **FIDEIUSSORE** quale garante, la revoca con effetto immediato dell'affidamento concesso sul conto corrente n. (...), nonché la revoca della convenzione di assegni, con richiesta di tempestivo rientro del saldo debitore, all'epoca pari ad Euro 16.926,03.

20) Con lettera raccomandata del 27 marzo 2012, l'Istituto di credito ha poi reso noto al correntista di aver operato una parziale compensazione con il TFR nel frattempo maturato dal **DIRETTORE/CORRENTISTA** (pari ad Euro 7.135,31), diffidandolo al versamento del residuo credito. Nulla ricevendo, il 4 marzo 2013 ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, notificando, poi, il decreto agli odierni appellanti in data 22 marzo 2013.

21) Stante quanto sopra, tenuto conto che la legge non elenca e, dunque, non prevede espressamente quali uniche ipotesi di "giusta causa di recesso", ex art. 1845 c.c., quelle più strettamente attinenti alle valutazioni patrimoniali, e poichè il recesso deve considerarsi legittimo qualora risulti giustificato in forza di particolari circostanze che, come nel caso in esame, minano radicalmente la fiducia della banca nell'affidato, ritiene la Corte legittimo, sotto tale punto di vista, il recesso operato dall'appellata.

22) Difatti, dall'esame della copiosa documentazione depositata in atti dalla difesa della Banca, emerge che uno dei motivi che ha fatto venir meno il rapporto fiduciario dell'Istituto di credito verso il suo dipendente, provocandone poi il licenziamento, è stata l'emissione di un assegno di Euro

35.000,00 nella consapevolezza che fosse privo di provvista, in favore di un correntista della stessa banca e "nello svolgimento dell'attività di collocamento degli strumenti finanziari per conto della banca datrice di lavoro a garanzia dell'investimento proposto" (cfr. doc. 18 fascicolo).

23) Dunque, pur in difetto di una espressa previsione contrattuale indicante le ipotesi di "giusta causa" di recesso dall'affidamento concesso, le circostanze che hanno comportato il venir meno del rapporto fiduciario tra il **DIRETTORE/CORRENTISTA** e la Banca affidante rendono legittimo quello operato dall'appellata, trattandosi di condotte che, integrando gravi illeciti, così come rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano con ordinanza del 27/7/2013 in atti (cfr. doc. 18 fascicolo), inducevano fondatamente a porre in dubbio l'affidabilità del correntista relativamente ai suoi obblighi restitutori.

24) L'ulteriore contestazione relativa alla mancata concessione di congruo termine per rientrare dell'affidamento utilizzato deve ritenersi infondata in considerazione della dichiarata sussistenza della giusta causa di recesso.

25) Per altro, come rilevato dall'istituto di credito appellato, lo stesso ha agito giudizialmente per il recupero delle somme allorchè era decorso circa un anno dal recesso, senza che il correntista avesse spontaneamente provveduto a ripianare lo scoperto, al netto della compensazione operata dalla Banca e non contestata.

26) Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente posto a loro carico le spese, non riconoscendo, invece, l'esistenza, quantomeno, di una parziale reciproca soccombenza, essendosi "resa necessaria l'opposizione a decreto ingiuntivo stante la mancata compensazione del credito da TFR che ben poteva e doveva essere effettuata dalla banca prima di procedere al decreto ingiuntivo" (cfr. pag. 17 atto di appello).

27) Il motivo non merita accoglimento.

28) La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può considerarsi soccombente.

29) Pertanto correttamente il Tribunale, in virtù del richiamato principio della soccombenza ha condannato gli odierni appellanti al pagamento delle spese processuali relative alla fase di cognizione piena.

30) Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.

31) Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014.

32) Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 per la condanna degli appellanti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Corte D'Appello di L'Aquila n.326/2015 in data 03/08/2015 così decide:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

1) respinge l'appello;

2) condanna gli appellanti a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.777,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15% Cap ed I.V.A. come per legge;

3) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento a carico degli appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio da remoto del 8 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS